

TI_GERICHTE 14.2021.91 vom 30. Dezember 2021

TI Tribunale d'appello, 2021-12-30, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2021.91

FR: TI_GERICHTE 14.2021.91 du 30 décembre 2021

IT: TI_GERICHTE 14.2021.91 del 30 dicembre 2021

Regeste

Opposizione al sequestro. Verosimiglianza del credito e della causa di sequestro. Onere d'allegazione. Affidavit rilasciato dal patrocinatore statunitense della sequestrante

Erwägungen

E. 6

CPC), contro cui è dato esclusivamente il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC e 278 cpv. 3 LEF) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d'appello senza riguardo al valore litigioso (art. 48 lett. e n. 1 LOG). 1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto al patrocinatore della RE 1 il 22 giugno 2021, il termine d'impugnazione è scaduto venerdì 2 luglio. Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo. 1.2 Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l'applicazione errata del diritto sia l'accertamento manifestamente errato dei fatti. 1.2.1 La giurisdizione cantonale superiore ha lo stesso potere di cognizione del giudice di prima istanza e verifica quindi sotto l'angolo della semplice verosimiglianza, ove siano contestati, se i presupposti del sequestro sono realizzati, riesaminando liberamente e sommariamente l'applicazione del diritto (art. 320 lett. a CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_925/2012 del 5 aprile 2013, consid. 9.3). 1.2.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitatamente alle censure motivate contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4), ma tutte le parti possono far valere fatti e mezzi di prova nuovi (art. 278 cpv. 3 LEF e 326 cpv. 2 CPC; RtiD 2017 I 757 n. 51c consid. 1.4/a), verificatisi sia prima che dopo l'emanazione della sentenza di primo grado (sentenza della CEF 14.1999.82 del 10 aprile 2000, consid. 1.5/e), e ciò di regola fino alla chiusura dello scambio (generalmente unico) degli allegati (sentenze del Tribunale federale 5A_306/2010 del 9 agosto 2010, consid. 3.2.3, e della CEF 14.1999.3 del 5 luglio 1999, consid. 3; cfr. DTF 142 III 418 consid. 2.2.5). I fatti e mezzi di prova antecedenti il primo giudizio (pseudonova) sono ammissibili soltanto se vengono adottati non appena sono noti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze (art. 317 CPC per analogia: DTF 145 III 342 consid. 6.6.4). È ammessa solo la produzione di documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 138 III 639 con-sid. 4.3). L'accertamento dei fatti e l'apprezzamento delle prove possono essere censurati unicamente se sono manifestamente errati (art. 320 lett. b CPC), ovvero arbitrari (DTF 138 III 234 consid. 4.1). Ove la correzione del vizio sia suscettibile d'influire sull'esito della causa, la Camera interviene, quindi, soltanto se il giudice di prime cure non ha manifestamente capito il senso e la portata di un mezzo di prova, ha omesso, senza motivi oggettivi, di considerare prove pertinenti o ha tratto deduzioni insostenibili

dagli elementi raccolti (per analogia: sentenza del Tribunale federale 5A_739/2012 del 17 maggio 2013, consid. 2.2 e i rinvii; Jeandin in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 a ed. 2019, n. 5-6 ad art. 320 CPC con rimandi). 1.2.2.1 Per quanto concerne l'esposizione dei fatti di causa, la reclamante (ad n. 14), rinvia integralmente alle sue comparse scritte e a quanto indicato dal Pretore nella sua decisione. Ora, in sede di reclamo si può tenere conto solo dei fatti accertati dal primo giudice, sotto riserva degli accertamenti manifestamente errati o incompleti (art. 320 lett. b CPC), che devono però essere specificati e motivati dal reclamante (sentenza della CEF 14.2017.176 del 27 marzo 2018, consid. 5 e il rimando). Un rinvio generico ai propri allegati, come quello fatto dalla RE 1, è quindi inammissibile. Non verrà considerato ai fini del giudizio. 1.2.2.2 Sono irricevibili i documenti acclusi al reclamo (doc. C 1 e D 1) – ossia la replica inoltrata dalla RE 1 presso la Corte di appello della Florida il 10 giugno 2021 e la sua risposta del 30 aprile 2021 – perché essa non spiega perché non avrebbe potuto produrli già in prima sede facendo prova della dovuta diligenza (v. sopra consid. 1.2.2). Sono del resto inutili, dal momento ch'essa non li cita nel reclamo a sostegno di allegazioni espresse in lingua italiana (cfr. sentenza della CEF 14.2020.102 del 15 febbraio 2021 consid. 9, massimata in RtiD 2021 II 758 n. 44c). 1.2.2.3 Stante l'esito dell'odierno giudizio, i documenti prodotti da CO 1 a sostegno della richiesta di garanzia dell'art. 273 cpv. 1 LEF (doc. G e H) contenuta nelle osservazioni al reclamo (n. 4 e segg.) sono senza rilievo. Lo stesso dicasi di quelli prodotti dalla RE 1 (doc. F 1 e G 1) sul medesimo tema (replica n. 8). 1.2.2.4 È inammissibile pure la decisione della Third District Court of Appeal dello Stato della Florida del 15 settembre 2021 (doc. H 1) acclusa allo scritto 17 settembre 2021 della RE 1, dal momento che è stata prodotta solo dopo la chiusura dello scambio di allegati (v. sopra consid. 1.2.2). Pare del resto avventato, se non temerario, sostenere che la riezione dell'appello proposto dalla stessa reclamante conferma la bontà delle sue tesi. 2. In virtù dell'art. 272 cpv. 1 LEF, il sequestro è concesso purché il creditore renda verosimile l'esistenza del suo credito (n. 1), di una causa di sequestro (n. 2) e di beni appartenenti al debitore (n. 3). 2.1 I fatti sono resi verosimili quando il giudice, fondandosi su indizi oggettivi – che risultano dagli atti (art. 254 cpv. 1 CPC) – sufficienti a costituire un "inizio di prova", ne ricava l'impressione che i fatti pertinenti si siano realizzati, senza dover escludere la possibilità, altrettanto probabile, che si siano svolti in altro modo (DTF 138 III 233 consid. 4.1.1; RtiD 2012 II 927 consid. 1.3). In particolare egli deve convincersi che la pretesa vantata dal sequestrante esiste per l'importo enunciato ed è esigibile. Per quanto attiene al fondamento giuridico dell'istanza, il giudice procede a un esame sommario, cioè né definitivo né esaustivo, al termine del quale emana una decisione provvisoria (DTF 138 III 638-9 consid. 4.3.2), a questo stadio senza contraddittorio (per garantire l'effetto sorpresa). 2.2 Il decreto di sequestro (art. 274 cpv. 2 LEF) può essere contestato dal debitore o dai terzi toccati nei propri diritti con opposizione (art. 278 LEF) allo stesso giudice che l'ha pronunciato. Egli riesamina tutti i presupposti del sequestro – purché contestati – con un potere di cognizione immutato, ma in contraddittorio, quindi alla luce anche degli argomenti dell'opponente. Il giudice non agisce d'ufficio (art. 58 cpv. 2 CPC) e decide unicamente in base ai fatti allegati (art. 55 cpv. 1 CPC) e resi verosimili, salvo che siano stati ammessi o non contestati dalla controparte non contumace oppure siano notori (art. 150 cpv. 1, 151 e 254 CPC; sentenza della CEF 14.2011.113 dell'8 settembre 2011, consid. 6.5). Sono inammissibili censure dirette non contro il decreto di sequestro ma contro gli atti di esecuzione del sequestro (art. 275 LEF), affidati all'ufficio d'esecuzione (art. 274 cpv. 1 LEF). Esse vanno fatte valere con ricorso all'autorità di vigilanza nel senso dell'art. 17 LEF (DTF 129 III 207 consid. 2.3). 3. Nella

decisione impugnata, il Pretore ha ritenuto che la seconda decisione del Tribunale di Miami (del 20 novembre 2020) sia “con tutta probabilità esecutiva”, dal momento che la richiesta d’effetto sospensivo del convenuto è stata respinta il 3 dicembre 2020, di modo che il titolo sul quale la sequestrante fonda il proprio credito e la causa di sequestro – ossia la prima decisione del Tribunale di Miami – risulta essere stato annullato. Al riguardo nulla muterebbe il dispositivo n. 4, secondo cui “the default against Mr. CO 1 as to liability on Counts VI of the Second Amended Complaint shall remain intact. Plaintiff is granted to leave to replead Count VII”. D’altronde il primo giudice ha considerato che la sequestrante non avesse reso verosimili altri indizi a sostegno della tesi secondo cui la seconda decisione confermerebbe la qualità di debitore di CO 1. In particolare l’affidavit 30 aprile 2020 dell’avv. PI 1, patrocinatore della sequestrante nel procedimento americano, non le viene in aiuto, non avendo la dichiarazione di un rappresentante di una parte di principio un valore probatorio diverso da semplici allegazioni di parte. In definitiva, il Pretore ha ritenuto che la sequestrante non avesse reso verosimile né l’esistenza del credito né la causa del sequestro. Ha quindi accolto l’opposizione e, stante la revoca del sequestro, considerato priva d’interesse la richiesta di garanzia giusta l’art. 273 LEF formulata in via subordinata da CO 1 per il caso in cui il sequestro fosse stato mantenuto. 4. Nel reclamo la RE 1 ricorda che insieme alla _____ ha messo a disposizione di CO 1, per il tramite della _____, i vaglia cambiari citati negli atti giudiziari americani per il finanziamento di un’operazione immobiliare, sui quali si fonda “il debito reiteratamente riconosciuto nelle decisioni americane”. Non essendo avvenuta la restituzione dell’importo mutuato, l’azione giudiziaria dei mutuanti è sfociata nella decisione del 21 febbraio 2020, poi sostituita da quella del 14 luglio 2020, in cui CO 1 è stato condannato a versarle \$ 7'292'371.–, importo composto del capitale da essa richiesto di \$ 4'078'323.– e degli interessi di \$ 3'214'048.–. Con la terza sentenza del 20 novembre 2020, a mente della reclamante il giudice americano avrebbe sì annullato quella del 14 luglio 2020, ma solo in parte, confermando invece la responsabilità di CO 1 nei suoi confronti per \$ 3'617'815.50 pari alla somma dei vaglia cambiari, in luogo dell’importo errato, per sua stessa ammissione, di \$ 4'078'323.–, così come risulterebbe dall’affidavit 25 novembre 2020 dell’avv. PI 1. 4.1 Al riguardo, la reclamante rileva anzitutto che nella decisione impugnata il Pretore ha citato l’affidavit del 30 aprile 2020 e non quello determinante del 25 novembre 2020, ciò che basterebbe per definire il suo agire come “arbitrario”, siccome il primo giudice non si è confrontato con le argomentazioni contenute in quel documento né motivato la sua decisione, violando così il suo diritto di essere sentita. 4.1.1 A ben vedere, la reclamante non trae però alcuna conclusione da tale pretesa violazione del suo diritto di essere sentita, siccome non postula, nemmeno in via subordinata, l’annullamento della sentenza e il rinvio della causa al primo giudice per motivazione, ma ne chiede unicamente la riforma. 4.1.2 Ad ogni modo il riferimento del Pretore all’affidavit del 30 aprile 2020 (doc. U dell’incarto SO.2020.3068 richiamato) è con ogni probabilità frutto di un errore di redazione, siccome egli vi fa riferimento in relazione alla decisione posteriore del 20 novembre 2020, la quale è invece oggetto dell’affidavit del 25 novembre 2020 (doc. 2). D’altronde, il motivo per cui il Pretore ha ritenuto il parere dell’avv. PI 1 senza rilievo, ossia la sua assenza di valore probante, vale anche per l’affidavit del 25 novembre 2020. 4.2 A questo proposito la reclamante evidenzia che secondo il diritto anglosassone un affidavit è una dichiarazione scritta garantita da un giuramento davanti a un pubblico ufficiale, con conseguenze penali in caso di falsa dichiarazione e che in giudizio costituisce una prova piena: è quindi arbitrario sminuirla a semplice allegazione di parte senza valore probatorio, specie nell’ambito di una

procedura sommaria fondata sulla verosimiglianza come quella in esame, in cui l' affidavit dell'avv. PI 1 costituisce un ausilio determinante per spiegare in modo oggettivo i fatti e le conseguenze della procedura americana. 4.2.1 A parte il fatto che l' affidavit del 25 novembre 2020 non attesta che l'avv. PI 1 abbia prestato alcun giuramento, così argomentando la reclamante perde di vista che alla procedura in esame si applica il diritto svizzero, che disciplina i mezzi di prova ammissibili e la loro forza probante. Ora, i pareri giuridici sono parificabili a semplici allegazioni di parte senza alcun valore probante (DTF 141 III 435 consid. 2.3), specie se vertono su questioni giuridiche, che i tribunali svizzeri esaminano d'ufficio secondo l'adagio iura novit curia (art. 57 CPC; sentenza della CEF 14.2017.206 del 24 luglio 2018, consid. 12.2). La decisione impugnata non presta dunque il fianco alla critica. 4.2.2 Del resto, le allegazioni di fatto contenute in un parere giuridico prodotto in una procedura giudiziaria pendente nel Cantone Ticino sono irricevibili se non sono redatte in lingua italiana (art. 129 CPC e

E. 8

Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 6'804'515.78 raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto. 2. Le spese processuali di complessivi fr. 3'000.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. Essa rifonderà a CO 1 fr. 10'000.– per ripetibili. 3. Notificazione a: – ; – . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello II presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Può essere fatta valere unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.